

## Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

## **COMUNICATO STAMPA**

Il comma 33 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, ha stabilito che la banca dati dell'Agenzia del Territorio venga aggiornata sulla base dei contenuti delle **dichiarazioni relative all'uso del suolo** delle singole particelle catastali, rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi in agricoltura.

In attuazione della suddetta norma l'Agea (Agenzia per l'Erogazione in Agricoltura), ha redatto le proposte di aggiornamento della banca dati catastale, relative alle dichiarazioni 2008, trasmettendole all'Agenzia del Territorio.

In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del Territorio rende noto per ciascun comune, il completamento delle operazioni pubblicizzando i risultati relativi alle operazioni catastali mediante appositi elenchi consultabili gratuitamente dall'utenza interessata:

- presso i Comuni territorialmente competenti delle province dell'Emilia Romagna;
- sul sito internet dell'Agenzia del Territorio (<u>www.agenziaterritorio.gov.it</u>);
- presso le sedi provinciali e sub-provinciali degli Uffici dell'Agenzia del Territorio;
- presso gli sportelli catastali decentrati.

I suddetti elenchi, consultabili per un periodo di 60 giorni consecutivi a partire dalla data di affissione presso le strutture sopraindicate, saranno consegnati e quindi resi disponibili alle suddette sedi entro la data del 19 dicembre 2008. Tali elenchi contengono, oltre agli identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio e particella), la qualità catastale, la classe, la superficie e i redditi dominicale ed agrario, nonché l'eventuale simbolo di deduzione

I ricorsi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. del comunicato prevista per il 30 dicembre 2008.

Il comma 33, dell'art. 2 del decreto legge 262/2006 prevede che qualora i soggetti interessati non forniscano le informazioni previste relative all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero, si applica la sanzione amministrativa da €1.000 ad €2.500.

Bologna, 18 dicembre 2008

Il Direttore Regionale (Villiam Rossi)